

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Variante parziale n. 13 al P.R.G. vigente ai sensi art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/1977. Presa atto osservazioni. Controdeduzioni e approvazione definitiva

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Geom. Bruno Pellegrino, Responsabile temporaneo dell'Area Tecnica Settore Urbanistica;

Premesso che:

l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;

Successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica undici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977) e dieci parziali (di cui una revocata), approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art.34 della L.R. 3/2013), l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 09/06/2016;

- con deliberazione del C.C. n. 22 del 19/06/2000 (e successive delibere di modificazioni ed integrazioni) è stato adottato il vigente regolamento edilizio comunale;
- con deliberazione del C.C. n.5 del 04/03/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 e della LR 52/2000;
- con deliberazioni del C.C. n. 36 del 29/11/2004 e n. 43 del 27/11/2013, sono stati approvati, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, rispettivamente il piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento ed i criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- con deliberazione del C.C. n. 2 in data 03/02/2014 è stata approvata in via definitiva la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12 comma 5 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- l'intero territorio comunale è classificato, a livello di rischio sismico, in classe III, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alle D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010, n.28-13422 del 01/03/2010 e n.8-1517 del 18/02/2011;
- la popolazione residente del Comune è pari al 31/12/2017 a n.2583 abitanti;

Evidenziato che:

- il Comune con deliberazione di G.C. n. 73 del 06/07/2016 ha rilevato la necessità di elaborare una nuova variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 della LR n. 56/77 e s.m.i per poter soddisfare alcune richieste pervenute da soggetti privati, dichiaratisi disponibili a sostenere con procedure d'urgenza i relativi costi di progettazione ed istruttoria;

- che nello specifico gli argomenti di tale nuova proposta di variante, che interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 in località Belvedere, riguardano (come meglio precisato nella relazione alla variante stessa):

I. a livello cartografico:

a) una diversa perimetrazione urbanistica dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.2 del PRGC;

b) una modifica di lieve entità della linea di demarcazione tra gli ambiti delle classi di pericolosità geologica interessanti la predetta area residenziale, volta ad ottenere una

maggiore precisione cartografica e previamente autorizzata dalla competente Direzione regionale;

II. a livello di norme tecniche di attuazione del PRGC:

- a) una modifica all'Art.17 – Aree residenziali a capacità insediativa esaurita R2.n. – riguardante le modalità di ricostruzione della volumetria degli edifici esistenti;
- b) un aggiornamento della Tabella di zona riguardante le predette aree residenziali sia a livello di superficie territoriale che di prescrizioni di intervento, per la predetta modifica all'art. 17;

- con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 378 del 21/12/2016 si è provveduto ad affidare, a seguito di selezione pubblica, all'Arch. FINO Umberto con studio in Cuneo Via Carlo Emanuele III n. 21/B, apposito incarico professionale per la redazione degli elaborati di tale Variante;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di Legge Regionale;

- la proposta di variante in argomento non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 L.R. 56/1977;

- il predetto tecnico esterno incaricato ha provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante parziale al P.R.G.C.;

- la normativa regionale vigente (L.R. 56/1977 art. 17 comma 11) e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931, come modificata ed integrata con DGR 29/02/2016 n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;

- le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 216 del 18.12.2017 e n. 4 del 12.01.2018 i Comuni di Caraglio e di Vignolo hanno da ultimo istituito, in forma associata ed all'interno delle rispettive strutture organiche, il proprio organo tecnico in materia di VAS;

- la Regione Piemonte, con la precitata Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" ha previsto per le varianti parziali al PRGC (allegato 1 paragrafo j.1 e j.2) due schemi procedurali di fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, "in maniera contestuale" (integrando, a fini di semplificazione e riduzione dei tempi, tale procedura con quella di adozione preliminare della variante) od "in sequenza" (distinguendo e differenziando nei tempi le due procedure);

- nel rispetto delle succitate disposizioni per l'istruttoria e l'esame del progetto preliminare di variante parziale in argomento è stata applicata la predetta procedura più semplice e breve cosiddetta "in maniera contestuale", con la quale la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla proposta di variante in questione ed alla sua presa d'atto si provvede contestualmente alla adozione della variante stessa, ai fini dell'avvio della predetta procedura di verifica e dell'invio dei relativi elaborati agli enti competenti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02.10.2017, in sede di adozione preliminare di tale variante, si è pertanto provveduto contestualmente a prendere atto della

avvenuta elaborazione del relativo documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS al fine dell'avvio del relativo procedimento di verifica;

PRESO ATTO che:

- con nota Protocollo n. 5500 in data 06.11.2017 si è provveduto a trasmettere la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante in questione agli enti competenti (Settore Tutela Ambiente della PROVINCIA di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo, ASL CN1 di Cuneo);
- gli Enti sopraindicati, interessati dal procedimento, hanno fatto pervenire i propri contributi, ed in particolare:
 - parere Protocollo n. 98032 del 13.11.2017 espresso dall'ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Cuneo, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 5666 del 13.11.2017;
 - parere Protocollo n. 95223 del 18.12.2017 espresso dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, tramite determina dirigenziale n. 3508 del 15.12.2017, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 6415 del 19.12.2017;
 - parere Protocollo n. 124099 del 30.11.2017 espresso dall'ASL CN1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuto a questo Comune a mezzo PEC Protocollo n. 6039 del 01.12.2017;
- tutti i Soggetti consultati hanno espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt. 11 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare la Provincia di Cuneo e l'ARPA Piemonte, nell'esprimere il proprio parere di non assoggettabilità, hanno formulato alcuni rilievi di cui tenere conto nella stesura della presente variante parziale;

VISTO l'**allegato** verbale, datato 19.09.2017 n. 10269 di protocollo, emesso dall'Organo Tecnico comunale come sopra istituito ai sensi di legge, con il quale si conferma che la variante urbanistica in questione non debba essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 a condizione che siano recepite integralmente tutte le osservazioni espresse dai predetti Enti interessati al procedimento, come meglio dettagliate nel verbale stesso;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 34 in data 02/10/2017 con la quale è stato adottato in via preliminare il suddetto progetto di variante, avviato "in maniera contestuale" ed integrato con le relative procedure ambientali ex artt. 11 e segg. D. Lgs 152/2006;

DATO ALTRESÌ ATTO che la variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato nella sua relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, e le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di sua approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del PRG vigente

relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il settanta per cento;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/1977:

- La capacità insediativa residenziale del PRG vigente è la seguente:
Abitanti insediati (in sede di ultima variante sostanziale approvata dalla Regione): n. 2.054

Previsioni realistiche di insediamento (in sede di ultima variante sostanziale approvato dalla Regione): n. 1.246

Totale abitanti insediati e previsti: n. 3.300 (abitanti al 31/12/2017 n. 2583)

- La variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della LR 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa alla variante stessa:

1) Verifiche relative alle aree a servizi (art.17 comma 5 lettere c) e d) LR 56/1977):

- Incremento aree a servizio:

- Dotazione complessiva aree a servizi alla data di approvazione dell'ultima variante strutturale: mq. 92.267

- Incremento ammissibile rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica (0,50 x 3300): mq. 1.650

- Variazioni della dotazione complessiva di cui al precedente punto:

con precedenti varianti	mq. - 2.377 (dotazione complessiva mq. 89.930)
concesse in deroga	mq. =
previste con la presente variante	mq. ==
	Totale mq. - 2.337

- Quantità minima di aree a servizio stabilita per legge ex art. 21 LR 56/1977 (3.300 x 25) mq. 82.500

- Dotazione complessiva aree a servizio a seguito di presente variante (89.930+0) mq. 89.930

- Riduzione aree a servizi: non presenti

2) Verifiche relative a capacità insediativa residenziale (art.17 comma 5 lettera e L.R 56/1977):

- Capacità insediativa residenziale teorica PRGC vigente mc. 96.232

- Variazioni capacità insediativa residenziale con presente Variante mc. =

- Limite incremento capacità insediativa residenziale (4% di 96.232) mc. 3.849,28

- Stato di attuazione di aree di nuovo impianto o di completamento a destinazione residenziale (mc.72.406,94/96.232) 75,24%

3) Verifiche relative a attività produttive , direzionali, commerciali, turistico-ricettive (art.17 comma 5 lettera f LR 56/1977): la variante non interessa la superficie territoriale per tali attività, che rimane immutata;

TENUTO conto che:

- Nessuna delle modifiche proposte in variante interferisce con aree disciplinate del decreto Interministeriale in data 09/05/2001 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- La presente variante non strutturale non necessita ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 61-11017 del 17/01/2013 del preventivo parere in merito alla pericolosità sismica;
- La variante in oggetto non contrasta con il vigente piano comunale di zonizzazione acustica;
- La variante in argomento non contrasta altresì con il Piano territoriale Regionale, il Piano stralcio delle fasce fluviali, il Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano territoriale Provinciale;
- La variante in oggetto a livello di rappresentazione schematica delle urbanizzazioni, non contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- gli ambiti oggetto della presente variante non interessano i contenuti della vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/77;

DATO ATTO che:

- le previsioni insediative oggetto della Variante Parziale in questione interessano aree interne o contigue alla "perimetrazione degli abitati" approvata dal Comune o comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali così come previsto dall'art. 17 – comma 6 – della L.R. 56/1977;
- ai sensi della L.R. 56/1977 art. 17 comma 1 bis gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

DATO ATTO che:

- dell'adozione della predetta variante è stata data pubblicità mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale, così come gli elaborati costituenti la variante stessa sono stati pubblicati su tale sito e depositati in visione al pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per 30 giorni consecutivi dal giorno 06/10/2017 al 05/11/2017 con la possibilità da parte di chiunque vi avesse interesse di presentare osservazioni negli ultimi quindici giorni di pubblicazione e cioè dal 21/10/2017 al 05/11/2017;
- la deliberazione sopra citata di adozione della variante unitamente agli atti progettuali è stata trasmessa con nota n. 5500 del 06.11.2017 all'Amministrazione provinciale la quale comunicava la decorrenza dei 45 giorni, ai sensi L.R. 56/1977 art. 17 comma 7, per la pronuncia di compatibilità, con scadenza in data 23/12/2017;
- a seguito del deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante e della contestuale procedura di verifica preventiva in materia di VAS sono pervenute le seguenti osservazioni acquisite al Protocollo dell'Ente come segue:
 - n. 5140 di protocollo in data 18.10.2017 da parte dei Sig.ri Bertoloni Roberto e Verardo Alessandro (consiglieri comunali);
 - n. 5284 di protocollo in data 24.10.2017 da parte della Sig.ra Parola Nadia;
 - n. 5666 di protocollo in data 13.11.2017 parere Protocollo n. 98032 del 13.11.2017 espresso da parte dell'ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Cuneo;
 - n. 6415 di protocollo in data 19.12.2017 parere Protocollo n. 95223 del 18.12.2017 espresso da parte della Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, tramite determina dirigenziale n. 3508 del 15.12.2017;
- relativamente al parere provinciale di cui al c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, la Provincia di Cuneo, con la predetta determina del dirigente dell' Ufficio Pianificazione Settore Tutela del Territorio n. 3508 in data 15.12.2017 ha espresso parere di compatibilità

della variante con espresso richiamo delle indicazioni formulate dallo stesso Ufficio quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e smi;
- in merito a tale variante il Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica con nota protocollo n. 1362 del 02.03.2018 ha presentato una propria osservazione;

Per concludere l'iter di variante occorre pertanto prendere atto della conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, recependo le indicazioni formulate nel parere dell'Organo Tecnico, ed esaminare le osservazioni sopra citate;

VISTI gli elaborati definitivi progettuali della variante in questione, appositamente aggiornati per recepire le prescrizioni indicate nel parere - verbale dell'Organo Tecnico, e ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti:

- Il capogruppo di minoranza "Con Vignolo nel cuore", Verardo Alessandro, dichiara di non voler fare la "guerra" all'esecutivo, ma di sentirsi turbato ed offeso, di aver ritenuto sinora di svolgere il proprio ruolo non per creare problemi, ma per aiutare a risolverli e non sbagliare ed in questo caso ritiene che il Sindaco ed il Vice Sindaco abbiano sbagliato. Informa poi di aver presentato sul presente argomento una specifica interrogazione chiedendo se venga discussa subito o successivamente;
- Il Sindaco risponde precisando che alla interrogazione si risponderà in forma scritta più avanti per il poco tempo avuto per il suo esame;
- Il capogruppo di minoranza "Roberto Giraudo per Vignolo", Giraudo Roberto, chiede al Sindaco ed alla Giunta che in sede di piano esecutivo convenzionato di attuazione dell'area oggetto della presente variante venga inserita la realizzazione della rete fognaria e di illuminazione pubblica;
- Il consigliere di minoranza Verardo Alessandro ritiene una contraddizione di termini la motivazione ad autorizzare nuove costruzioni causa la crisi economica in corso contenuto nella deliberazione di G.C. 73 del 6/7/2016 di avvio della presente variante;
- Il Consigliere di minoranza Giraudo Roberto ritiene che le varianti al piano regolatore debbano essere adottate per soddisfare le esigenze di più persone e non di una sola e chiede di poter avere copia del parere della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte in merito alla classificazione come parziale della presente variante;
- Il Sindaco dà lettura della posizione della Amministrazione e del proprio gruppo su tale variante come da testo scritto allegato al presente provvedimento;
- Il Consigliere di minoranza Verardo Alessandro rilascia una propria dichiarazione precisando di votare contro il provvedimento in quanto ritiene possano rilevarsi responsabilità penali e contabili;

Richiamate:

- La L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare l'art.17;
- La L.R. 14/12/1998 n. 40;
- Il D.Lvo 24/03/2006 n. 152;
- La D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931;

ACQUISITI i pareri favorevoli e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre preventivamente esaminare, ad uno ad uno, i predetti rilievi ed osservazioni presentati da enti e privati, cui eventualmente contro dedurre, e, successivamente, approvare in via definitiva la variante stessa;

VISTI i rilievi e le osservazioni pervenuti e le relative contro deduzioni proposte, contenuti nell'apposito fascicolo della relazione del progetto di variante in oggetto;

Presenti n. 11 consiglieri e votanti n. 11 consiglieri;

DELIBERA

1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto ed **accogliere** in parte, con n. 8 voti favorevoli n. 1 voti contrari (il consigliere di minoranza Giraud Roberto) e n. 2 voti di astensione (i consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto e Verardo Alessandro) e con le motivazioni contenute nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni" C.13 tra gli elaborati di variante, l'osservazione espressa da parte della Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, tramite determina dirigenziale n. 3508 del 15.12.2017 costituente parere di compatibilità di cui al comma 7, art.17 della L.R. 56/1977, pervenuta in data 19.12.2017 al n. 6415 di protocollo, adeguando in tal senso l'art. 17 e la scheda di zona R2.2 (pag. 102) delle Norme di Attuazione del PRGC;

3) di prendere atto e **non accogliere**, con n. 8 voti favorevoli n.3 voti contrari (i consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Giraud Roberto, Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione e con le motivazioni contenute nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni" C.13 tra gli elaborati di variante, l'osservazione espressa da parte dei Sig.ri Bertoloni Roberto e Verardo Alessandro (consiglieri comunali) con nota acquisita al n. 5140 di protocollo in data 18.10.2017 e relativa al pubblico interesse ed alla compatibilità urbanistica della variante proposta;

4) di prendere atto e **non accogliere**, con n. 8 voti favorevoli n. 3 voti contrari (i consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Giraud Roberto, Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione e con le motivazioni contenute nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni" C.13 tra gli elaborati di variante, l'osservazione espressa da parte della Sig.ra Parola Nadia con nota 5284 di protocollo in data 24.10.2017 e riferita alla legittimità della tipologia di variante proposta;

5) di prendere atto ed **accogliere** di fatto, con n. 10 voti favorevoli n. 1 voti contrari (il consigliere di minoranza Giraud Roberto) e n. zero voti di astensione e con le motivazioni contenute nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni" C.13 tra gli elaborati di variante, l'osservazione espressa da parte dell'ARPA Piemonte, pervenuta in data 13.11.2017 al n. 5666 di protocollo, in quanto l'aspetto vincolistico sollevato non interferisce con l'ambito della variante;

6) di prendere atto ed **accogliere** di fatto, con n. 11 voti favorevoli n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione e con le motivazioni contenute nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni" C.13 tra gli elaborati di variante, l'osservazione espressa da parte del

Responsabile dell'Area Tecnica Settore Urbanistica con nota protocollo n. 1362 del 02.03.2018 in merito alla precisazione della tipologia edilizia dell'intervento da attuare nell'ambito dell'area oggetto della variante.

Successivamente

Il Consiglio Comunale

Con n. 8 voti favorevoli, n.3 voti contrari (i consiglieri di minoranza Bertoloni Roberto, Giraud Roberto, Verardo Alessandro) e n. zero voti di astensione espressi per alzata di mano da parte di n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti;

DELIBERA

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto della variante parziale N° 13 al P.R.G.C., redatto dall' architetto Umberto Fino, professionista con studio in Cuneo, e costituito dai seguenti elaborati:

- VOL. N. A.13 Relazione illustrativa con annessi allegati
 - a) Stralcio Scheda di zona modificate;
 - b) Stralci Norme Tecniche di Attuazione modificate;
 - c) Stralcio Tavola di PRG Vigente – Variante scala 1:5000;
 - d) copia parere Arpa Piemonte; Regione Piemonte Settore OO.PP.;
- VOL. N. B.13 Norme Tecniche di Attuazione (Testo Coordinato)
- TAV. N. 3.13 Azzonamento del territorio scala 1:5000;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Verbale in data 16.01.2018 n. 736 dell'Organo Tecnico in materia di assoggettabilità VAS;
- VOL. N. C.13 Osservazioni e controdeduzioni;

2) DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico comunale associato, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto, con l'allegato verbale datato 16.01.2018 n. 736 di protocollo e secondo quanto in premesse precisato, che la stessa, a condizione dell'integrale recepimento di tutte le osservazioni espresse dagli Enti interessati al procedimento, non dovesse essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt. 11 e segg. del D.Lgs. 152/2006;

3) DI DARE ATTO che:

- gli elaborati definitivi della predetta variante parziale, opportunamente modificati ed integrati in sede di progetto definitivo, hanno recepito le predette prescrizioni ed osservazioni contenute nel verbale del l'Organo Tecnico comunale associato in materia di VAS;
- gli elaborati della predetta variante parziale, ai sensi del comma 6 Art. 17, LR 56/77 e s.m.i., sono compatibili con le urbanizzazioni esistenti, come da apposita Tavola schematica delle urbanizzazioni esistenti allegata alla Relazione illustrativa del progetto di variante;
- gli ambiti oggetto della presente variante non interessano aree interne o contigue alla vigente perimetrazione del centro abitato ex art. 12 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis della L.R. 56/1977 gli ambiti oggetto di modifica nella presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

4) DI DICHIARARE che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

5) DI INCARICARE il Responsabile del procedimento, geom. Bruno Pellegrino, responsabile del Settore Urbanistica dell'Area Tecnica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione e la sua contestuale trasmissione, unitamente agli elaborati progettuali di variante, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo;

6) DI DARE ATTO che la presente variante di PRGC diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso della sua avvenuta approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **14/04/2018** al **29/04/2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **14/04/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **14/04/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
